

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **289/1989** (ECLI:IT:COST:1989:289)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13465**

Atti decisi:

N. 289

## ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI,;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983 (Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma, c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;

che, invero, il giudice a quo ritiene che i predetti artt. 9, secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost., in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei cui confronti è intervenuta la richiesta e coloro per i quali quest'ultima non è stata proposta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p. consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale;

che tale scelta non può non appartenere ad un organo dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze istituzionali;

che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della "richiesta", nemmeno è ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*